



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 10-06-2020

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)
----------------	--

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di giugno alle ore 19:00, nella sede delle adunanze consiliari del Comune di Canosa Sannita, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione:

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

DI SARIO LORENZO	P
SCARINCI NICOLA	P
CERMIGNANI BRUNO	P
DI VINCENZO ANTONINO	P
FIRMANI GIUSEPPE	P
SETTIMIO SILVIO	A
DI SARIO ARDUINO	P
D'ANGELO RICCARDO	P
SCIOLA ROCCO SIMONE	P
DI COLA BRUNO	A
MEMMO ADOLFO	P

Assegnati n. 11 In carica 11 Presenti n. 9 Assenti n. 2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Signora DOTT.SSA LUCIA SCAVONE .

Il Signor DI SARIO LORENZO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza ed accertato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... "... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*

- **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai*

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/09/2014;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...’ (lett. h);*
 - o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato

““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”

- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. *I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alla facoltà concessa dall’art. 107, c. 5 DL 17/03/2020 n.18 sopra richiamato, di confermare le tariffe TARI 2019 anche per l’anno 2020 in attesa della predisposizione del PEF del servizio rifiuti entro il 31.12.2020;

Preso atto che l'art. 107, comma 4, DL 17/03/2020, n. 18, nel testo definitivo, dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 30/06/2020 del termine per l'approvazione delle tariffe TARI 2020;

Ritenuto, altresì, opportuno procedere al differimento delle scadenze per la riscossione del Tributo, determinate dal Regolamento vigente, stabilendo, per l'anno 2020, le seguenti scadenze:

1^ RATA SCADENZA 31/07/2020
2^ RATA SCADENZA 30/09/2020
3^ RATA SCADENZA 30/11/2020

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di confermare, per l'anno 2020, le Tariffe della **TA.RI.** (Tributo Servizio Gestione Rifiuti) - **Anno 2019** per le Utenze Domestiche e per le Utenze Non Domestiche, come consentito dall'art. 107, comma 5 del DL 17/03/2020, n. 18
- 3) Di dare atto che le Tariffe, le Categorie e i Coefficienti approvati hanno effetto dal **1° Gennaio 2020**;
- 4) Di dare atto, infine, che si procederà alla riscossione del Tributo in argomento in tre rate nelle seguenti scadenze:

1^ RATA SCADENZA 31/07/2020
2^ RATA SCADENZA 30/09/2020
3^ RATA SCADENZA 30/11/2020
- 5) Di provvedere con propria successiva deliberazione, entro il 31/12/2020 all'approvazione del PEF del servizio rifiuti per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- 7) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale On - Line del Comune di Canosa Sannita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	19.261,00	0,75	177,00	1,00	0,403772	78,465225
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	11.606,00	0,88	99,00	1,60	0,473759	125,544361
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	11.329,00	1,00	91,00	1,80	0,538363	141,237406
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	9.885,00	1,08	76,00	2,20	0,581432	172,623496
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	2.290,00	1,11	15,00	2,90	0,597582	227,549154
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.800,00	1,10	10,00	3,40	0,592199	266,781767
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE	1.932,00	0,52	24,00	0,70	0,282640	54,925658
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE-compostaggio	54,00	0,45	1,00	0,60	0,242263	47,079135
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DEPOSITI, MAGAZZINI	50,00	0,52	1,00	0,70	0,282640	54,925658
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-compostaggio	2.052,50	0,67	18,86	0,90	0,363395	70,618703
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-compostaggio	3.045,50	0,79	26,14	1,44	0,426383	112,989925
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-compostaggio	4.360,00	0,90	29,00	1,62	0,484526	127,113665
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-compostaggio	2.390,00	0,97	19,00	1,98	0,523288	155,361146
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-	1.232,00	0,99	8,00	2,61	0,537824	204,794239

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	783,66	0,34	2,93	0,280164	0,594047
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	503,00	0,85	6,50	0,700411	1,317853
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	983,00	0,49	4,00	0,403766	0,810986
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	696,00	1,01	8,91	0,832253	1,806472
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	270,00	0,85	7,51	0,700411	1,522627
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	2.147,00	1,05	9,25	0,865214	1,875406
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1.162,00	1,10	9,38	0,906414	1,901763
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	134,00	1,20	11,00	0,988816	2,230212
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	388,00	0,80	8,00	0,659210	1,621973
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	150,00	0,91	7,98	0,749852	1,617918
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2.100,00	0,86	7,53	0,708651	1,526682
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	495,00	0,81	7,12	0,667451	1,443555
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	205,34	5,54	48,74	4,565035	9,881870
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	271,00	4,38	38,50	3,609179	7,805745
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	551,00	1,10	10,00	0,906414	2,027466
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	90,00	1,30	13,00	1,071217	2,635706
2	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-		0,27	2,39	0,224955	0,485375

.13	AUTOCARROZZERIA	243,00				
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO- AUTOFFICINE, ELETTRAUTO, GOMMIST	576,00	0,27	2,39	0,224955	0,485375
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ATTIVITA' ARTIGI	1.410,00	0,24	2,40	0,197763	0,486591
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ATTIVITA' ARTIGI	200,00	0,24	2,13	0,200235	0,433066
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-FRANTOI	541,00	0,56	4,98	0,467215	1,010489
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA- DEPOSITI, MAGAZZ	200,00	0,77	6,56	0,634490	1,331234
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-DEPOSITI, MAGAZZ	200,00	0,56	4,98	0,467215	1,010489
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Riduzione produz	500,00	0,81	2,13	0,667451	0,433066
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Produzione rifiu	42,00	0,33	3,00	0,271924	0,608239

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 01-06-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA BUZZELLI TONIA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 01-06-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA BUZZELLI TONIA**

Il presente verbale viene così sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.TO DI SARIO LORENZO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA LUCIA SCAVONE**

Su conforme attestazione del Messo addetto, attesto che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data: 12-06-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA LUCIA SCAVONE**

E' copia conforme all'originale.

Data: 12-06-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LUCIA SCAVONE**



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-07-2020 essendo decorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs n. 267/2000).

Data _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA LUCIA SCAVONE**